

CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI (REV. N°01/24)

La sostenibilità è parte integrante della nostra cultura aziendale. È nostra responsabilità ed obiettivo operare considerando gli impatti delle nostre attività sulle future generazioni e su tutti i portatori di interesse. Questa aspirazione deve riflettersi anche nella gestione della catena di fornitura; quindi, ci aspettiamo che qualsiasi fornitore di beni o servizi di Magris (da qui in avanti “Fornitore”) condivida il nostro impegno e aderisca al contenuto di questo documento.

Magris aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e questo codice di condotta è stato sviluppato considerando l'importanza dei 10 principi del Global Compact e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)¹ definiti dalle Nazioni Unite, nelle aree di sostenibilità inerenti ai diritti umani, al lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione².

Quanto previsto in questo codice di Condotta rappresenta il minimo standard atteso da fornitori Magris.

È importante, quindi, che ciascun fornitore di Magris provveda all'implementazione di quanto definito in seguito.

Richiediamo che i nostri fornitori adottino un approccio precauzionale nell'affrontare rischi etici, sociali, ambientali ed altri rischi relativi alla catena di fornitura.

Nel dettaglio richiediamo che i nostri fornitori aderiscano ai seguenti punti.

1. ETICA³

1.1 Conformità alla Legge

Il fornitore deve aderire pienamente alle leggi del sistema giuridico applicabile. Ciò include espressamente le rispettive disposizioni sugli embarghi in vigore.⁴

1.2 Concorrenza leale

Le regole della concorrenza leale sono un requisito assoluto per un'economia di mercato basata sulla performance, al fine di garantire efficienza economica, sviluppo e innovazioni. Pertanto, il fornitore deve condurre la propria attività nel rispetto della concorrenza leale e in conformità con tutte le leggi antitrust applicabili.

1.3 Divieto di Corruzione e Concussione

Il fornitore non deve tollerare alcun tipo di corruzione, inclusi la concussione e il pagamento di tangenti, né deve parteciparvi in alcuna forma. Questo include anche qualsiasi offerta di pagamento illegale o concessione simile nei confronti di funzionari governativi per influenzarne le decisioni.

¹ Obiettivi di sviluppo sostenibile: <https://sdgs.un.org/goals>

² Global Compact Network Italia: <https://www.globalcompactnetwork.org/it/>

³ Vedi [I Dieci Principi | UN Global Compact](#); Principio 10 Anti-Corruzione

⁴ Ad esempio, [Mappa delle Sanzioni dell'UE](#); [EU Login \(europa.eu\)](#) (registrazione necessaria)



Non devono essere offerti regali o vantaggi personali ai dipendenti di Magris che potrebbero essere percepiti come una tangente.

In tutti i casi, regali o benefit di qualsiasi genere nei confronti di personale Magris dovrebbero essere evitati, per non influenzare impropriamente il rapporto di business e non devono violare la legge applicabile o standard etici. In particolare, se il regalo/benefit supera il valore di euro 200 deve essere rilasciata dichiarazione sottoscritta dal dipendente di ricezione di tale omaggio.

1.4 Antiriciclaggio

Il fornitore deve conformarsi a tutte le leggi applicabili in materia di antiriciclaggio e implementare le misure necessarie per prevenire attività di riciclaggio di denaro. Magris accetterà solo fondi provenienti da fonti legittime.

1.5 Protezione dei dati

Il fornitore deve gestire e proteggere tutti i dati personali in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) adottato dall'Unione Europea⁵.

1.6 Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Il fornitore deve rispettare le informazioni commerciali riservate di terzi e proteggere i relativi diritti. Inoltre, il fornitore deve tutelare la proprietà intellettuale di qualsiasi tipo fornita da Magris (ad esempio, tools di Magris).

1.7 Identificazione delle Preoccupazioni⁶

Il fornitore deve incoraggiare e fornire ai propri dipendenti mezzi per segnalare in modo confidenziale preoccupazioni, reclami o potenziali attività illecite sul posto di lavoro o nelle attività commerciali, senza timore di ritorsioni, intimidazioni o molestie. Il fornitore deve indagare su tali segnalazioni e adottare le necessarie azioni correttive, se richiesto.

1.8 Comunità Locali

Il fornitore deve rispettare le preoccupazioni economiche, sociali e ambientali dei residenti locali nell'area in cui opera.

⁵ [Regolamento \(EU\) 2016/679](#)

⁶ [Direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione \(europa.eu\)](#)



2. LAVORO E DIRITTI UMANI⁷

2.1 Diritti umani

Il fornitore deve rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti umani di tutti. La protezione dei diritti umani proclamata a livello internazionale⁸ deve essere rispettata e supportata. Il fornitore deve prevenire qualsiasi complicità in abusi dei diritti umani.

2.2 Inclusione e Diversità, Reddito Equo

Il fornitore deve incoraggiare pari opportunità di lavoro e pari trattamento, inclusa la parità di retribuzione⁹, dei propri dipendenti, indipendentemente dal colore della pelle, nazionalità, origine sociale, disabilità potenziale, orientamento sessuale, credo politico o religioso, nonché genere o età¹⁰.

2.3 Divieto di Molestia e Coercizione

Il fornitore non deve tollerare comportamenti (inclusi gesti, linguaggio e contatti fisici) che possano considerarsi sessuali, minacciosi, abusivi o sfruttatori.

2.4 Condizioni di Lavoro giuste

Il fornitore deve fornire una compensazione adeguata, garantire un salario minimo nazionale¹¹ legalmente fissato e rispettare l'orario di lavoro massimo stabilito per il rispettivo paese¹².

2.5 Reclutamento (Processo)

Il fornitore deve garantire un processo di selezione e un procedimento di reclutamento equo e conforme alle normative legali¹³, che, tra le altre cose, preveda che i dipendenti non siano obbligati a pagare tasse di reclutamento o qualsiasi tassa correlata di qualsiasi tipo per l'assunzione, nonché che tutti i dipendenti ricevano un contratto scritto o che comprendano i termini di assunzione in una lingua da loro ben compresa

⁷ Vedi [I Dieci Principi | UN Global Compact](#): Principio 1-2 Diritti Umani

⁸ Dichiarazione Universale sui diritti umani ([UN Human Rights Office](#))

⁹ [Convention C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 \(No. 100\)](#)

¹⁰ [Convention C111 - Discrimination \(Employment and Occupation\) Convention, 1958 \(No. 111\)](#); Vedi [I Dieci Principi | UN Global Compact](#): Principio 6, Lavoro

¹¹ Vedi [Minimum wages | International Labour Organization](#)

¹² Vedi [Directive - 2003/88 - EN - Working Time Directive - EUR-Lex](#)

¹³ Tra le altre [Convention C111 - Discrimination \(Employment and Occupation\) Convention, 1958 \(No. 111\)](#)

2.6 Divieto di Lavoro Forzato o Obbligatorio¹⁴

Il fornitore non deve impiegare nessuno contro la volontà dell'individuo interessato né costringere qualcuno a lavorare. Pratiche come l'estorsione, ad esempio trattenendo il passaporto di qualcuno, o simili, non sono accettabili.

2.7 Proibizione del Lavoro Minorile

Il fornitore non deve impiegare nessuno senza prova che la persona abbia almeno 15 anni. Nei paesi in via di sviluppo che rientrano nella convenzione n. 138 dell'ILO e che sono quindi esenti, l'età minima può essere ridotta a 14 anni¹⁵. Le leggi locali possono imporre requisiti più rigorosi. Per i minori di 18 anni (i) è vietato l'uso, la procura o l'offerta di un minore per la prostituzione, la produzione di pornografia o performance pornografiche; (ii) attività illecite, in particolare per la produzione o il traffico di droghe; e (iii) lavori che, per natura o per le circostanze in cui vengono svolti, sono potenzialmente dannosi per la salute, la sicurezza o la morale di un minore¹⁶

2.8 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Il fornitore rispetta e sostiene la libertà di associazione dei propri dipendenti in tutte le sue forme giuridiche e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva¹⁷.

2.9 Salute e sicurezza¹⁸

(1) Il fornitore deve fornire adeguate misure di sicurezza per proteggere efficacemente i propri dipendenti da incidenti, rischi chimici, biologici e fisici, nonché da malattie professionali, compresa un'adeguata formazione del personale e dispositivi di protezione individuale.

(2) Il fornitore deve identificare e prevenire efficacemente i rischi e le situazioni di emergenza sul luogo di lavoro, nei quartieri pubblici e negli alloggi messi a disposizione dall'azienda, nonché garantire piani di emergenza adeguati, corsi di formazione regolari sulla sicurezza e procedure di risposta.

2.10 Espropriazioni illegale

Sono vietate le espropriazioni illegali e la privazione di terreni, foreste e acque per l'acquisizione, la costruzione o altri usi di terreni, foreste e acque il cui uso assicura il sostentamento di una persona.

¹⁴ [European Convention on Human Rights](#) (Articolo 4); [Convention C029 - Forced Labour Convention, 1930 \(No. 29\); Modern Slavery Act 2015](#)

¹⁵ [Convention C138 - Minimum Age Convention, 1973 \(No. 138\); Prohibition of child labour and protection of young people at work - European Commission](#)

¹⁶ [Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 \(No. 182\); Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 \(No. 182\)](#)

¹⁷ [Convention C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 \(No. 87\); Convention C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 \(No. 98\); Universal Declaration of Human Rights | United Nations](#) (Articolo 20)

¹⁸ [Convention C155 - Occupational Safety and Health Convention, 1981 \(No. 155\); Convention C161 - Occupational Health Services Convention, 1985 \(No. 161\); Convention C187 - Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 \(No. 187\)](#)



2.11 Utilizzo improprio di forze di sicurezza

È vietato l'assunzione o l'uso di forze di sicurezza private o pubbliche per la protezione del progetto imprenditoriale quando, a causa della mancanza di istruzioni o di controllo da parte dell'azienda, vi è la minaccia dell'uso di forze di sicurezza (i) in violazione del divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti; (ii) contro la vita o l'integrità fisica; o (iii) contro la libertà di associazione.

2.12 Altri divieti per prevenire le violazioni dei diritti umani

È vietata qualsiasi altra azione o omissione in violazione dei doveri, oltre alle attività sopra menzionate, che sia direttamente in grado di violare in modo particolarmente grave i diritti umani tutelati dalla legge e la cui illiceità risulti evidente da una ragionevole valutazione di tutte le circostanze in esame.

3. SICUREZZA DEL PRODOTTO

Il fornitore garantisce che la merce, una volta consegnata, sarà in tutto e per tutto conforme ai requisiti di legge del luogo specificato nel contratto di acquisto come paese di destinazione in cui la merce sarà venduta al pubblico. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imballaggio, l'etichettatura, gli standard di sicurezza per la protezione dei consumatori e la responsabilità del prodotto.

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi, per quanto riguarda la descrizione, la qualità e il campione (ove applicabile), alle informazioni fornite e devono essere idonei all'uso previsto. Inoltre, il fornitore deve comunicare i requisiti completi per l'utilizzo del prodotto. Il fornitore garantisce che la merce consegnata sarà in tutto e per tutto conforme al contratto e priva di qualsiasi difetto.

Le specifiche della merce, i disegni, i campioni, i progetti o altre informazioni eventualmente fornite devono essere adeguati allo scopo della merce e privi di difetti, ad esempio di fabbricazione o di materiale.

La documentazione applicabile contenente tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza ed ecologia per tutte le sostanze pericolose deve essere fornita proattivamente alle parti interessate.

4. TUTELA DELL'AMBIENTE¹⁹

4.1 Rispetto delle leggi che proteggono l'ambiente

Il fornitore deve osservare i requisiti di legge e gli standard internazionali relativi alla protezione dell'ambiente.

¹⁹ PRINCIPI 7-9: <https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/ambiente.html>;
<https://www.unep.org/>



4.2 Risparmio di risorse

Il fornitore deve sistematicamente provvedere all'implementazione di sviluppi dei propri prodotti e dei servizi, per ridurre l'uso di energia, acqua e di altre risorse naturali, lungo l'intera vita del prodotto.

4.3 Evitare l'utilizzo di ingredienti critici e di causare cambiamenti ambientali dannosi

Per proteggere la vita sulla terra e sott'acqua (biodiversità), il fornitore deve optare per materie prime eco-compatibili. In particolare, è vietato provocare alterazioni dannose del suolo, inquinamento dell'acqua e dell'aria, emissioni acustiche nocive o consumo eccessivo di acqua che possano (i) compromettere in modo significativo la base naturale per la conservazione e la produzione di alimenti; (ii) impedire l'accesso di una persona all'acqua potabile; (iii) impedire o distruggere l'accesso di una persona alle strutture sanitarie o (iv) danneggiare la salute di una persona. Inoltre, il fornitore deve impegnarsi per ridurre al minimo la quantità di microinquinanti e microplastiche nelle acque reflue²⁰.

4.4 Manipolazione illegale di mercurio o di prodotti che lo contengono

Sono vietati (i) la fabbricazione di prodotti addizionati di mercurio e (ii) l'uso di mercurio e di composti di mercurio nei processi di fabbricazione, in ogni caso come definiti e modificati nella Convenzione di Minamata²¹, e (iii) il trattamento di rifiuti di mercurio in violazione delle disposizioni dell'articolo 11(3) della Convenzione di Minamata.

4.5 Produzione e uso illegale di sostanze chimiche

Sono vietati la produzione e l'uso di sostanze chimiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato A della Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti, e successive modifiche²².

4.6 Manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti non ecocompatibili

Sono vietati la manipolazione, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti non ecocompatibili in conformità con le normative vigenti nella giurisdizione applicabile, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della Convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti²³.

4.7 Importazione o esportazione illegale di rifiuti pericolosi

È vietata l'esportazione di rifiuti pericolosi come definiti e regolamentati nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989, e successive modifiche²⁴.

²⁰ [Proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive - European Commission](#)

²¹ [Minamata Convention on Mercury - Text and Annexes | Minamata Convention on Mercury](#)

²² [Text of the Convention \(pops.int\)](#)

²³ [Text of the Convention \(pops.int\)](#)

²⁴ [Basel Convention \(basel.int\)](#)



4.8 Riduzione dei rifiuti

Il fornitore ridurrà i rifiuti, in particolare promuoverà l'economia circolare producendo prodotti e imballaggi riciclabili e facilitando la restituzione di materiali di valore per il riciclaggio²⁵.

4.9 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra²⁶

Il fornitore dovrà impegnarsi a ridurre le emissioni di carbonio legate alle sue attività commerciali. Inoltre, il fornitore si impegna a misurare, gestire e comunicare tali emissioni.

4.10 Energie rinnovabili

Il fornitore si impegnerà a privilegiare l'uso di fonti energetiche rinnovabili rispetto ad altre fonti energetiche all'interno della propria azienda (o gruppo) e durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Si applicano i principi di proporzionalità.

4.11 Minerali Oggetto di Conflitti

In caso di introduzione di minerali dei conflitti ai sensi del Regolamento UE sui Minerali Oggetto di Conflitti²⁷, il fornitore deve fornire tutte le informazioni secondo il modello di segnalazione dei Minerali di Conflitti²⁸. Inoltre, il fornitore deve pubblicare una relazione sulle attività svolte per attuare la due diligence, che deve essere verificata da terzi, a meno che non si applichino eccezioni, ad esempio un certificato.

5. TRASPARENZA E DISCLOSURE

5.1 Report di sostenibilità

Il fornitore dovrà divulgare i dati sulla sostenibilità e riferire in merito alle proprie operazioni commerciali in modo veritiero e in conformità con gli standard di rendicontazione pertinenti, ad esempio la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)²⁹ (se e nella misura in cui è applicabile).

5.2. Dati di prodotto

(1) Per consentirci di supportare in modo appropriato i nostri clienti, il fornitore farà del suo meglio per fornire tutti i dati rilevanti sui prodotti in relazione alle proprietà ecologiche e sostenibili del ciclo di vita del prodotto, compreso l'imballaggio, ossia ingredienti, riciclabilità, contenuto riciclato, certificazione, impronta di carbonio del prodotto, ecc.

(2) La fornitura dei dati del fornitore e la valutazione basata su di essi (dovrebbe) essere guidata dagli standard ufficiali del GHG Protocol.

²⁵ [The European Green Deal - European Commission](https://ec.europa.eu/euro-pressroom/content/the-european-green-deal)

²⁶ [UN Framework Convention on Climate Change \(unfccc.int\)](https://unfccc.int/)

²⁷ [Regulation \(EU\) 2017/821](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj)

²⁸ [Conflict Minerals Reporting Template](https://www.unglobalcompact.com/implementation/2020/03/conflict-minerals-reporting-template)

²⁹ [Corporate sustainability reporting - European Commission](https://ec.europa.eu/euro-pressroom/content/corporate-sustainability-reporting)



(3) Il fornitore deve stabilire obiettivi di riduzione efficaci ed essere in grado di dimostrarne il perseguimento.

(4) I dati forniti dal fornitore devono essere affidabili, comparabili e verificabili³⁰.

5.3 Audit

Magris e/o un suo cliente, nonché qualsiasi autorità competente, avranno il diritto, direttamente o tramite terzi incaricati, di condurre esami completi, test, audit o ispezioni del fornitore e/o dei suoi fornitori per quanto riguarda la conformità agli accordi contrattuali e ai requisiti legali nella produzione del fornitore stesso e/o di terzi incaricati strutture, depositi e magazzini, compreso l'esame dei relativi libri, registri e altri documenti, con un ragionevole preavviso. Il fornitore dovrà fornire prontamente, su richiesta, ulteriori informazioni e documenti che dimostrino il rispetto degli impegni. Gli audit possono essere condotti durante il periodo di validità e per il periodo di 1 anno dopo la cessazione del rapporto contrattuale, a meno che la legge non richieda un periodo più lungo. Ciò vale (i) per valutare un'eventuale espansione della collaborazione o (ii) in caso di ragionevole sospetto di violazione di una qualsiasi disposizione del presente Codice di condotta, che a giudizio esclusivo di Magris pregiudichi il rapporto commerciale, la reputazione e/o l'avviamento di Magris e/o di uno dei suoi clienti.

5.4 Cooperazione e azioni in caso di (imminente) violazione

(1) In caso di violazione dei principi e dei requisiti contenuti nel Codice di Condotta, di azioni legali, amministrative e/o investigative intraprese contro il fornitore, quest'ultimo informerà Magris senza indugio (per quanto legalmente consentito).

(2) In caso di reclami pubblici, ad esempio da parte dei media, su una presunta violazione dei principi e dei requisiti contenuti nel Codice di condotta, o su qualsiasi altro fatto che potrebbe potenzialmente danneggiare la reputazione di Magris, il fornitore fornirà immediatamente a Magris una dichiarazione aziendale scritta in risposta a tali accuse.

(3) Se si è verificata o è imminente una violazione dei diritti umani o della due diligence ambientale, il fornitore dovrà intraprendere immediatamente un'adeguata azione correttiva per prevenire, interrompere o ridurre al minimo la portata della violazione.

(4) Inoltre, il fornitore si impegna a collaborare pienamente con qualsiasi audit condotto e a garantire che anche i partner commerciali del fornitore collaborino pienamente se tale indagine riguarda le loro prestazioni.

(5) Se il fornitore non è in grado di porre fine alla violazione in un futuro prevedibile, deve sviluppare e attuare un piano d'azione correttivo con un calendario concreto per porre fine alla violazione o ridurla al minimo senza indugio e, se possibile, insieme al trasgressore.

(6) Il fornitore dovrà adottare misure preventive adeguate nei confronti del trasgressore, come l'attuazione di misure di controllo, il sostegno alla prevenzione e alla prevenzione dei rischi o l'attuazione di iniziative specifiche del settore o intersettoriali a cui il fornitore ha aderito o aderirà per aumentare la propria capacità di influenzare il trasgressore.

³⁰ [Green claims - European Commission](#)



(7) Il fornitore dovrà inoltre prendere in considerazione la possibilità di sospendere temporaneamente il rapporto commerciale con il proprio fornitore durante le suddette misure preventive per la minimizzazione del rischio e di interrompere il rapporto commerciale se (i) la violazione di un obbligo di diligenza in materia di diritti umani o di ambiente è valutata come molto grave; (ii) l'attuazione delle misure sviluppate nel concetto non pone rimedio alla situazione una volta trascorso il periodo di tempo specificato nel concetto; o (iii) non sono disponibili altri mezzi di attenuazione e un aumento dell'ambito di influenza non sembra promettente.

(8) Se il fornitore decide di sospendere o interrompere il rapporto commerciale con il proprio fornitore, egli dovrà comunque garantire la continuità della fornitura a Magris secondo i termini e le modalità stabilite da contratto.

5.5 Formazione

Il fornitore si impegna a formare e educare i propri dipendenti in merito ai diritti umani e alle norme e ai regolamenti ambientali, come stabilito nel presente Codice di Condotta.

6. CATENA DI FORNITURA

6.1 Sub-fornitori

Il fornitore deve replicare i requisiti formulati precedentemente e standards lungo la catena di fornitura monitorando e valutando i propri fornitori.

6.2 Regolamentazione della catena di fornitura

Il fornitore deve aderire a tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti la gestione della catena di fornitura, per esempio qualsiasi vincolo relativo alla gestione sociale, dell'ambiente o speciali regolamenti

7. GESTIONE E UTILIZZO DEL MARCHIO E DEI PRODOTTI PRIVATE LABEL

(1) Il marchio è di esclusiva proprietà del Gruppo e non può essere trasferito, ceduto o venduto a terzi senza il consenso scritto. Qualsiasi utilizzo del marchio concesso a soggetti terzi avviene esclusivamente in licenza d'uso e non conferisce alcun diritto di proprietà o di rivendita del prodotto a marchio.

(2) Qualsiasi utilizzo non autorizzato sarà considerato una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e perseguibile ai sensi di legge.

(3) I prodotti private label devono essere realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche, qualitative ed estetiche fornite dal titolare del marchio. È espressamente vietata qualsiasi modifica, variazione o alterazione dei prodotti, dei materiali, delle formulazioni, del packaging o di qualsiasi altro elemento distintivo senza la preventiva autorizzazione del titolare del marchio.



I fornitori devono notificare Magris di eventuali azioni legali, amministrative, indagini che possano influenzare le loro performance nel rapporto commerciale con Magris o che possano potenzialmente influenzare negativamente la reputazione di Magris e/o l'esercizio delle sull'esercizio delle sue responsabilità o se i diritti umani o i rischi ambientali relativi al rapporto commerciale sono cambiati o si sono ampliati in modo significativo.

Il fornitore conferma

1. Abbiamo ricevuto il Codice di Condotta e ci impegniamo a rispettarne i principi e i requisiti, ove applicabili, al di là degli obblighi derivanti dai contratti commerciali di fornitura con Magris.
2. Riconosciamo che le disposizioni espresse nel presente Codice di Condotta costituiscono una componente importante della selezione e della valutazione dei fornitori.
3. Estenderemo i contenuti del presente Codice di Condotta ai nostri fornitori e faremo il possibile per garantire che essi rispettino tali principi e requisiti.
4. Accettiamo che Magris abbia il diritto di annullare per iscritto i contratti con i fornitori e/o gli ordini di acquisto esistenti senza preavviso o risarcimento qualora (i) violassimo i principi e i requisiti del Codice di Condotta; o (ii) non adempissimo sufficientemente ai nostri obblighi di collaborazione e (iii) tale violazione e/o insufficienza provocasse - a esclusiva discrezione di Magris - una minaccia o un danno all'attività (reputazione) di Magris e/o dei suoi clienti o costituisca una grave violazione di qualsiasi codice legale.
5. Laddove sia possibile un rimedio rapido da parte nostra, Magris potrà esercitare il diritto di recesso di cui alla presente dichiarazione solo dopo che sia trascorso un termine ragionevole fissato da Magris senza che sia stato raggiunto un risultato soddisfacente.
6. Accettiamo che la presente dichiarazione sia soggetta alla stessa legge tangibile, alle procedure legali e al foro competente concordati per i contratti con i fornitori e/o gli ordini di acquisto con Magris. In assenza di tali accordi, la presente dichiarazione è soggetta alla legge tangibile, ai procedimenti legali e al foro competente della sede legale di Magris.
7. Accettiamo che Magris possa rivedere e adattare il Codice di cui sopra in base alle modifiche della legislazione corrispondente, agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite o ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. In tal caso, Magris ci informerà di conseguenza e tali termini diventeranno effettivi e vincolanti all'inizio di ogni successivo periodo di rinnovo.



Per accettazione

Data e firma del Fornitore

Dott. Francesco Pellicoli

Amministratore Delegato

